

Prot. 11.084

Roma lì, 31 luglio 2026

Dott.ssa Rita M. Russo
Direttrice Generale del Personale – DAP
R O M A

e, p.c.

Dott. Massimo Parisi
V.Capo del DAP
R O M A

Oggetto: art. 2, legge 18 luglio 2025, n. 106, – Disposizioni applicative.

L'art. 2 della legge indicata in oggetto ha fra l'altro introdotto la possibilità di fruire di 10 ore annue di permesso, in aggiunta alle tutele già previste da altre disposizioni legislative e contrattuali e con il riconoscimento di un'indennità economica e di contribuzione figurativa, per i dipendenti pubblici e privati affetti o con figli minori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in particolare, per ovvie ragioni, pare possa avere effetto concreto solo la seconda ipotesi (figli minori affetti da...), contemplata nel 2° periodo, 2° comma, art. 2, della legge in parola.

Al fine di favorire l'effettività dell'esercizio della nuova forma di tutela, si prega pertanto la S.V. di voler emanare opportune disposizioni applicative e procedurali, pure a seguito dei chiarimenti forniti dall'INPS con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025.

Nell'attesa, cordiali saluti.

Il Responsabile
gennarino de fazio

